



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Basi

Esecuzione dei compiti

1° gennaio 2023

Regolamento 16-03

Trasporto in condotte

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Per una migliore leggibilità si è rinunciato all'uso concomitante della forma maschile e femminile. Tutte le formulazioni si riferiscono in ugual misura a entrambi i generi.

Indice

Abbreviazioni	3
0 Campo d'applicazione	4
1 Infrastruttura.....	4
1.1 Aspetti generali.....	4
1.2 (Rete) di condotte	4
1.3 Stazioni di misurazione doganali.....	5
2 Gamma di merci ammesse.....	5
3 Imposizione	5
3.1 Aspetti generali.....	5
3.2 Accordo	5
3.3 Dichiarazione d'importazione o d'esportazione periodica.....	7
3.4 Controlli da parte dell'IFO	7
3.5 Controlli da parte dell'UDSC	8
4 Particolarità	8
4.1 Punto franco (imposta sugli oli minerali)	8
4.2 Imposizione doganale di pig inseriti nelle condotte	8
4.3 Statistica di transito per il gas naturale.....	9

Abbreviazioni

Termine/abbreviazione	Significato
IFO	Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
Legge sul CO ₂	Legge del 23 dicembre 2011 sul CO ₂ (RS 641.71)
LIOm	Legge del 21 giugno 1996 sugli oli minerali (RS 641.61)
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OIOm	Ordinanza del 20 novembre 1996 sugli oli minerali (RS 641.611)
Ordinanza sul CO ₂	Ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO ₂ (RS 641.711)
OStat	Ordinanza del 12 ottobre 2011 sulla statistica del commercio esterno (RS 632.14)
R-XX	Numero del regolamento
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

0 Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina l'imposizione doganale di merci del trasporto in condotte attraverso il confine doganale.

1 Infrastruttura


1.1 Aspetti generali

(art. 4 LD)

Chiunque edifica o modifica costruzioni e impianti presso il confine doganale o della riva di acque confinarie necessita di un'autorizzazione dell'UDSC. Ciò vale anche per le condotte oltrepassanti la frontiera.

1.2 (Rete) di condotte

Il gas naturale è la merce maggiormente trasportata nella rete di trasporto in condotte. Il gas naturale viene introdotto nel territorio doganale o asportato da esso attraverso diverse condotte transfrontaliere (vedi illustrazione seguente con le principali condotte esistenti).



(Fonte: www.ksdl-erdgas.ch → Netzzugang → Schweizer Erdgasnetze → Karte Erdgasnetz Schweiz; disponibile solo in tedesco e francese)

Solo in pochi impianti in condotta vengono trasportate altre merci (p. es. prodotti petroliferi liquidi o acqua) attraverso il confine.

Le merci vengono immesse in libera pratica o nel regime d'esportazione presso le stazioni di misurazione doganali (punti di prelievo e di immissione).

Le condotte in cui sono trasportate merci non imposte devono essere costruite in modo tale da consentire un prelievo o un'immissione di merci solo presso le stazioni di misurazione doganali.

1.3 Stazioni di misurazione doganali

Il titolare dell'impianto in condotta deve assicurarsi che le stazioni di misurazione doganali siano costruite, mantenute e gestite in modo tale che la sicurezza doganale sia sempre garantita (dichiarazione dell'effettiva quantità importata o esportata).

Le stazioni di misurazione devono essere munite di dispositivi di misurazione leggibili dal territorio doganale svizzero e garantire in qualsiasi momento l'imposizione doganale e la riscossione dei tributi in conformità alla legge. Il titolare dell'impianto di trasporto in condotta deve garantire il corretto funzionamento dei dispositivi di misurazione secondo gli standard¹ internazionali riconosciuti in Svizzera².

2 Gamma di merci ammesse

Il trasporto in condotte è riservato a merci che normalmente sono trasportate in condotte.

Le merci non devono essere assoggettate a obblighi di autorizzazione di importazione o esportazione (ad eccezione del permesso generale d'importazione CARBURA in caso di prodotti petroliferi), né a contingenti doganali.

3 Imposizione

3.1 Aspetti generali

(art. 7 e 45 LD)

Le merci trasportate attraverso il confine doganale sono soggette all'obbligo doganale e devono essere dichiarate per l'imposizione. Il principio dell'assoggettamento generale all'obbligo doganale si applica anche per le merci introdotte nel territorio doganale in condotte.

Il trasporto in condotte presenta tuttavia alcune caratteristiche particolari. Per via del flusso continuo, l'immissione in libera pratica o nel regime d'esportazione non può avvenire direttamente al momento del passaggio del confine delle merci, bensì presso le stazioni di misurazione doganali (punti di prelievo e di immissione; vedi cifra 3.3). Per tale operazione il titolare dell'impianto di trasporto in condotta deve essere in possesso di un accordo con l'UDSC (vedi cifra 3.2).

Le merci non imposte trasportate in condotte nel territorio doganale sono reputate in regime di transito sino alla loro riesportazione o assegnazione ad un altro regime doganale (art. 45 cpv. 1 LD). Lo stesso vale per le merci in condotte imposte all'esportazione fino al loro trasporto al di fuori del territorio doganale o fino all'assegnazione a un altro regime doganale. Per il regime di transito non è necessaria alcuna dichiarazione doganale formale (impostazione senza formalità). Nel regime di transito le merci si trovano sotto vigilanza doganale.

3.2 Accordo

Il titolare dell'impianto necessita di un accordo con l'UDSC se presso una stazione di misurazione:

- preleva e immette in libera pratica (importazione) merci non imposte da condotte transfrontaliere; e/o
- immette merci imposte in condotte transfrontaliere (esportazione).

¹ [Direttiva 2014/32/EU](#) del 26.02.2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura.

² Accordo del 21.06.1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità ([RS 0.946.526.81](#))

Regolamento 16-03 – 1° gennaio 2023

Il titolare dell'impianto deve richiedere l'accordo presso l'UDSC:

Contatto	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Basi Taubenstrasse 16 3003 Berna	aufgabenvollzug@bazg.admin.ch
-----------------	---	-------------------------------

La richiesta deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Nome e indirizzo del titolare dell'impianto in condotta (titolare dell'accordo);
- Designazione delle merci trasportate nell'impianto in condotta;
- Ubicazione (designazione, planimetria);
- Piani dettagliati e descrizioni dell'infrastruttura, dei dispositivi di misurazione, dei flussi di merci e dei processi (in particolare per le stazioni di misurazione doganale, i punti di estrazione e di iniezione e i percorsi delle condutture);
- Particolarità (stazione di misurazione o contatori al di fuori del territorio doganale svizzero e con misurazione leggibile nel territorio doganale svizzero, prelievo di gas per il fabbisogno personale, Trasporti e/o imposizioni da parte di terzi, installazioni di transito, forniture ausiliarie ecc.)

L'UDSC controlla in pratica:

- se infrastrutture, dispositivi di misurazione, flussi di merci e processi garantiscono la sicurezza doganale nonché l'imposizione doganale conformemente alla legge;
- se parti dell'infrastruttura devono essere piombate al fine della salvaguardia della sicurezza doganale (in particolare punti di prelievo e di immissione non utilizzati);
- se solo le persone autorizzate hanno accesso alle infrastrutture determinanti per la sicurezza doganale;
- se il richiedente dispone di un conto PCD e, in caso negativo, ne richiede l'apertura.

Se il richiedente e l'infrastruttura soddisfano i requisiti, l'UDSC conclude l'accordo con il titolare dell'impianto di trasporto in condotta, stabilendo principalmente quanto segue:

- l'ufficio doganale competente;
- le modalità di importazione, esportazione e transito;
- i prezzi medi per il calcolo del valore statistico (anziché i prezzi di acquisto effettivi), a condizione che il valore statistico effettivo non sia noto;
- gli avvenimenti e le modifiche all'impianto di condotta soggetti a notifica;
- quali parti dell'infrastruttura devono essere piombate (con sigillo doganale o altra piombatura, a condizione che sia identificabile e a prova di manomissione). Le parti piombate devono essere documentate in allegato all'accordo.

3.3 Dichiarazione d'importazione o d'esportazione periodica

(art. 7, 25 e 45 LD)

Di principio, il titolare dell'accordo trasmette periodicamente all'ufficio doganale competente una dichiarazione d'importazione o d'esportazione elettronica per le merci prelevate (importazione) o immesse (esportazione) durante il periodo di conteggio.

Il periodo di conteggio comprende un mese civile. Su richiesta motivata del titolare dell'accordo, l'UDSC può adeguare il periodo di conteggio.

Al più tardi 10 giorni dopo la fine del periodo di conteggio, il titolare dell'accordo deve trasmettere la dichiarazione d'importazione o d'esportazione periodica all'ufficio doganale competente. Insieme alla dichiarazione doganale inoltra anche tutti i giustificativi necessari per l'imposizione (fatture, bollettini di fornitura ecc.).

Per il resto, la dichiarazione d'importazione o d'esportazione periodica si basa sulle prescrizioni generali. A tale proposito vanno evidenziate le seguenti disposizioni:

- Importatore o esportatore: per ogni importatore o esportatore deve essere allestita una dichiarazione doganale d'importazione o d'esportazione separata (vedi [R-25-02](#) e [art. 6 OStat](#)).
- Paese di spedizione o di destinazione: per ogni Paese di spedizione o di destinazione deve essere allestita una dichiarazione doganale d'importazione o d'esportazione separata (vedi [R-25-02](#) e [art. 10 OStat](#)).
- Voce di tariffa (tariffa doganale): vedi [www.tares.ch](#).
- Imposta sugli oli minerali e tassa sul CO₂: vedi [LIOm](#), [OIOm](#), [art. 29 della legge sul CO₂](#) e [art. 93 e 94 dell'ordinanza sul CO₂](#).
- Imposta sul valore aggiunto: vedi [R-69](#) (panoramica) e [R-69-02](#) cifra 13 (gas naturale).
- Valore statistico: se il valore statistico effettivo delle merci non è noto, per il calcolo ci si deve basare sul prezzo medio del periodo di conteggio precedente.

Le prescrizioni del [R-10](#) si applicano per analogia.

3.4 Controlli da parte dell'IFO

In conformità all'accordo concluso tra l'UDSC e l'IFO, l'IFO svolge sul posto ad intervalli periodici i seguenti controlli per conto dell'UDSC:

- verifica delle installazioni determinanti ai fini della sicurezza doganale (contatori, sensori ecc.), in relazione al loro corretto funzionamento e la loro conformità;
- verifica che le apparecchiature di misurazione siano state sottoposte periodicamente a manutenzione;
- verifica dell'integrità dei sigilli doganali e di altre piombature apposte;
- verifica la possibilità di elusione per quanto riguarda le installazioni rilevanti per la dogana (bypass).

L'IFO documenta il risultato del controllo in un relativo rapporto e lo mette a disposizione dell'UDSC.

3.5 Controlli da parte dell'UDSC

(art. 31 e art. 45 cpv. 3 LD)

In funzione dei rischi, l'UDSC verifica se il titolare dell'accordo rispetta sia le condizioni dell'accordo che le restanti prescrizioni disposte dall'UDSC.

Il titolare dell'accordo deve consentire in ogni momento all'UDSC la consultazione di tutti i documenti e le registrazioni rilevanti ai fini del controllo doganale.

In particolare viene controllato quanto segue:

- I punti stabiliti nell'accordo corrispondono alle circostanze effettive in loco o sono necessari degli aggiustamenti (in loco o nell'accordo)?
- È garantito che tutti i prelievi e le immissioni sono indicate nella dichiarazione doganale?
- I sigilli doganali e altre piombature sono ancora presenti e intatti?
- Solo persone autorizzate hanno accesso alle infrastrutture determinanti per la sicurezza doganale?
- Le infrastrutture determinanti per la sicurezza doganale si trovano nei luoghi designati e l'accesso è garantito?
- Eventuali difetti constatati da parte dell'UDSC o dall'IFO sono stati eliminati correttamente ed entro i termini?
- Devono essere adottate ulteriori misure in caso di discrepanze constatate?

Le prescrizioni del [R-10](#) si applicano per analogia.

4 Particularità

4.1 Punto franco (imposta sugli oli minerali)

Le merci soggette ad imposta sugli oli minerali immagazzinate in depositi di oli minerali (cosiddetti depositi autorizzati) sono considerate nazionali dal punto di vista doganale (merci im poste). Nel caso in cui le merci non im poste e introdotte nel territorio doganale mediante trasporto in condotte devono essere immesse in un punto franco, sono assolutamente necessari il prelievo mediante stazione di misurazione e l'imposizione all'importazione ai sensi della cifra 3.3. Vale lo stesso per l'immissione di merci uscite da depositi fiscali.

L'immissione in punto franco o l'uscita da essi si basa sulla LIOM, l'OIOm e l'[R-09](#).

4.2 Imposizione doganale di pig inseriti nelle condotte

Un «pipeline inspection gauge» (pig) è un dispositivo di pulizia e d'ispezione delle condotte. Altri compiti possono essere ad esempio una netta separazione tra lotti di prodotti consecutivi o il supporto al trasporto.

L'imposizione doganale di pig inseriti in condotte transfrontaliere si basa sulle prescrizioni relative all'ammissione temporanea (vedi [R-10-60](#)). Dato che l'imposizione doganale non è possibile direttamente al momento del passaggio del confine, questa avviene in occasione del prelievo o dell'immissione presso la stazione di misurazione doganale. L'ufficio doganale competente ne disciplina la procedura.

4.3 Statistica di transito per il gas naturale

Per il gas naturale che transita attraverso la Svizzera viene tenuta una statistica (statistica di transito). Il titolare del relativo impianto in condotta trasmette le informazioni all'ufficio doganale competente, conformemente alla cifra 3.2 dell'accordo (vedi anche [R-25-03](#), cfr. 3.6).